



COMUNE DI DERVIO

Provincia di Lecco

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale N. 33 del
05/08/2014 e
modificato con delibera
del Consiglio N. 16 del
29/04/2016**

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE, L'APPLICAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

(IUC)

COMPONENTE TASSA RIFIUTI

(TARI)

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni
- Art. 23. Riduzioni per il riciclo
- Art. 23 bis Riduzione per compostaggio aerobico.
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Riduzioni ed esenzioni atipiche
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Funzionario responsabile
- Art. 30. Verifiche e accertamenti
- Art. 31. Sanzioni e riscossione coattiva
- Art. 32. Versamenti

Art. 33. Interessi

Art. 34. Rimborsi e compensazioni

Art. 35. Importi minimi

Art. 36. Contenzioso

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATI:

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Dervio dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Dervio, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A del presente Regolamento ed i rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Dervio sugli immobili assoggettati al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione; sono considerate nella formazione della superficie utile tutti i vani, ivi compresi accessori, vani di servizio, scale ecc, anche se interrati o separati tra loro;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui quelle adibite a comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere; sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività;

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le superfici adibite a serre di produzione.

4. A titolo esemplificativo si considerano aree scoperte operative e dunque tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- b) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- c) le aree scoperte operative destinate a depositi di materiale ed ad attività produttive industriali, artigianali e di servizi;
- d) superfici commerciali agricole, cioè quelle superfici dove avviene la lavorazione delle piante e la vendita dei prodotti finiti;
- e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

5. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree di proprietà del Comune di Dervio adibiti a finalità istituzionali ed i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati; ad esempio:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione che risultino congiuntamente prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di idoneità all'uso e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli, in correlazione alla modesta quantità di rifiuti ad esse attribuibili;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) chiese e locali destinati al culto;

2. Le circostanze di cui al primo comma devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui agli artt. 27, 28 del presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto della normativa vigente.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, nella dichiarazione di cui agli artt. 27, 28 del presente Regolamento il soggetto passivo individua le superfici escluse dal tributo; qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 30%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dal primo comma, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), individuare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze per le quali si richiede l'esclusione, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento inerente i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente (a titolo esemplificativo attestazione delle imprese a ciò abilitate che hanno provveduto allo smaltimento). La dichiarazione ha validità fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo dagli incaricati del Comune di Dervio.

Art. 10 Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647 Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n. 507 ed ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui al Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; il Comune può richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza, dal contratto di affitto ovvero dall'atto di concessione.

c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle pari o superiori detto valore vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Per gli immobili privi, negli atti catastali, degli elementi necessari per la determinazione della superficie, gli intestatari catastali provvedono, su richiesta del Comune, a presentare all' Agenzia del Territorio competente la planimetria catastale del proprio immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.

5. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile di cui al presente articolo le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art.33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008.

Art. 11 Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 approvato dal Consiglio Comunale.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12 Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. Il provvedimento di determinazione della misura tributaria stabilisce altresì la ripartizione dell'insieme dei costi da coprire attraverso il tributo tra le categorie di utenze domestica e non domestica, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alla tabella 4b, Allegato 1, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 50 e il 100, dei proventi realizzati dall'Amministrazione Comunale derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata così come risultanti nel piano finanziario dell'anno di riferimento.

6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe nella misura deliberata per l'anno precedente.

Art. 13 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La parte fissa e quella variabile del tributo per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dall'allegato 1 del DPR 158/1999.

3. A tal fine con la deliberazione di cui all'art. 12 comma 3 del presente Regolamento il Consiglio Comunale individua i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d .

Art. 14 Periodi di applicazione

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'occupazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto al termine indicato nel successivo articolo 28 comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28 comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti K_a e K_b rilevanti nel calcolo della tariffa sono stabiliti con le modalità previste dall'art. 13 comma 3.

Art. 16 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di residenza al primo gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Fermo quanto stabilito al comma precedente, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Dervio e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), la quantificazione del numero degli occupanti avverrà mediante denuncia del soggetto passivo da effettuare mediante l'apposita modulistica resa disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito istituzionale che dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 28 comma 1 del presente Regolamento.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e la circostanza dichiarata entro il termine di cui all'art. 28 comma 1 del presente Regolamento.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel termine di cui al comma 2 del presente articolo e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

N. componenti nucleo familiare	Superficie imponibile (sommatoria fra mq. abitazione e mq. locali accessori)
N. 1 componente	Superficie \leq 30 mq.
N. 2 componenti	31 mq. \leq superficie \leq 49 mq.
N. 3 componenti	50 mq. \leq superficie \leq 59 mq.
N. 4 componenti	60 mq. \leq superficie \leq 69 mq.
N. 5 componenti	70 mq. \leq superficie \leq 79 mq.
N. 6 o più componenti	80 mq. \leq superficie

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. La denuncia di cui al comma 2 decorre, ai fini del calcolo del tributo, dal 1 gennaio dell'anno di presentazione. Nell'ipotesi in cui la denuncia sia presentata oltre il termine di cui all'art. 28 comma 1 l'efficacia della variazione che comporti una riduzione del tributo decorrerà invece dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura e le variazioni vengono aggiornate con la medesima decorrenza.

Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti Kc e Kd rilevanti nel calcolo della tariffa sono stabiliti con le modalità previste dall'art. 13 comma 3.

Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché debitamente dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 19 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo di gestione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 20 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente Regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale del presente Regolamento.

21 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 22 Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15% del tributo;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15% del tributo;”
2. La tariffa si applica altresì in misura ridotta del 30% alle utenze non domestiche in riferimento ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a richiesta dell'interessato dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo si applica a condizione che la stagionalità dell'attività svolta nei locali e nelle aree risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione ed il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui agli artt. 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 23 Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo da allegare alla domanda con la quale il soggetto passivo richiede la riduzione.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della quota variabile del tributo dovuto dall'utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all'attività esercitata. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai

“coefficienti di produzione kg/mq anno” (kd) nord Italia - medi indicati nella tabella 4.a allegata al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al riciclo.

4. Detta riduzione compete solo agli operatori che ne facciano richiesta ed alleghino alla stessa idonea documentazione (formulario rifiuti, attestazione soggetto che effettua l'attività di riciclo), attestante l'avvenuto effettivo riciclo dei rifiuti nell'anno precedente, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa e deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Il Comune, in sede di approvazione della delibera tariffaria, può stabilire il limite di spesa che l'ammontare globale delle riduzioni di cui al presente articolo non potrà eccedere. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 23 bis Riduzione per compostaggio aerobico.

1. Per le utenze domestiche occupate da residenti e le attività agricole e florovivaistiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio aerobico è prevista una riduzione del 10% sulla quota variabile del tributo.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio Tributi.

3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione al Protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

4. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli, presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Le verifiche saranno effettuate dalla Polizia Locale e di ogni controllo è redatta apposito verbale, corredato dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato. Le verifiche di cui sopra verranno effettuate entro il 30 giugno di ogni anno, e i relativi esiti verranno comunicati all'Ufficio Tributi entro il 30 luglio di ogni anno.

5. E' fatto divieto per chi ha presentato l'istanza di cui al comma 2 del presente articolo di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio alla piazzola ecologica comunale; il personale addetto alla stessa effettuerà il controllo sulla base dell'elenco fornito dall'Ufficio Tributi.

Art. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25 Riduzioni ed esenzioni atipiche

1. E' disposta la riduzione del tributo in misura pari al 50% dovuto per i locali adibiti ad Oratorio e per i locali utilizzati da enti, da associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, da associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, da enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalle associazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), L.R. 16 luglio 2007, n. 15 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo".
2. E' disposta la riduzione del tributo in misura pari al 50% per i locali adibiti a bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie, edicole e tabaccherie se gli stessi non alloggiavano all'interno dei locali e/o nelle aree operative e/o pertinenti agli stessi gli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere dichiarate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione volta ad attestare l'assenza dai propri locali degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS entro il termine perentorio del 20 gennaio. Contestualmente alla dichiarazione i richiedenti l'agevolazione si impegnano a non installare gli apparecchi automatici da gioco anche per l'anno successivo a quello in cui viene accordata l'agevolazione.

4. Gli esercenti che avendo richiesto l'agevolazione di cui al comma 2 intendessero installare all'interno dei locali strumentali alla loro attività apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dal posizionamento delle apparecchiature.

5. L'Ufficio di Polizia Locale esegue gli accertamenti sulle dichiarazioni previste dal comma 3 nel termine di 15 giorni dalla richiesta all'uopo formulata dall'Ufficio Tributi al quale trasmette il relativo verbale.

6. Nel caso in cui sia accertata la presenza di apparecchi automatici da gioco prima che sia decorso il tempo di cui al comma 3 ultimo periodo, o in assenza della dichiarazione di cui al comma 4 verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è accertata la circostanza, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

7. La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico come segue:

a) riduzione fino al 100% del tributo. Ai sensi dell'art. 12 Legge n. 241/1990, i criteri per l'applicazione della riduzione di cui trattasi sono definiti con Deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE.

8. Al fine di usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo i soggetti passivi presentano, contestualmente alla richiesta di agevolazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.

9. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

10. Il Comune, in sede di approvazione della delibera tariffaria, può stabilire il limite di spesa che l'ammontare globale delle riduzioni di cui al presente articolo non potrà eccedere. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 27 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche occupate da soggetti residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione fatta eccezione per quanto previsto all'art. 16 commi 1 e 3 del presente Regolamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le variazioni denunciate decorrono, ai fini del calcolo del tributo, dal giorno in cui si sono verificate. Nell'ipotesi in cui la denuncia di variazione sia presentata oltre il termine di cui all'art. 28 comma 2 l'efficacia della variazione che comporti una riduzione del tributo decorrerà invece dalla data di presentazione della denuncia di variazione.

5. La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi all'Ufficio Tributi entro il termine di cui al successivo art. 28 comma 2. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativamente alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione, debitamente riscontrabile.

6. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a far data dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione di cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tributo dei locali o delle aree, dovranno

provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all' art. 28 comma 1, se più favorevole.

Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione originaria deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione dell'uso dei locali ed aree devono essere denunciate utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati non appena intervenute e comunque entro il termine di cui al comma 1.

3. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo il venir meno delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni per omessa denuncia della dichiarazione di variazione e degli interessi.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) , il numero ed il codice fiscale dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione , la superficie e la destinazione dei locali e delle aree;
- d) i dati catastali completi di ciascuna unità immobiliare;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) i dati catastali completi di ciascuna unità immobiliare;
- e) l'indicazione delle superfici escluse dal tributo; in questo caso alla dichiarazione vanno allegati i dati di cui all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente ed il piano di ubicazione dell'immobile oggetto della dichiarazione.

8. La dichiarazione può essere presentata al Comune nei seguenti modi:

- a) direttamente presso l'Ufficio Tributi;
- b) spedita per posta, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- c) spedita a mezzo posta elettronica unitamente alla scansione della carta di identità del dichiarante. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale;

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di eventi di immigrazione e di variazione di indirizzo, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30 Verifiche e Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali trasmettono su semplice richiesta dell'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi :

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in

rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 Sanzioni e Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 32 Versamenti

1. Il Comune riscuote il tributo TARI comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale. Il versamento è effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, con cadenza bimestrale secondo le scadenze indicate nell'invito al pagamento. È consentito il pagamento in unica soluzione ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, se previamente approvate dal Comune.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, del presente Regolamento oltre agli interessi di mora.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n.504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità stabilite con il protocollo d'intesa con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 33 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI o con le somme dovute a seguito della notifica di Avviso di Accertamento inerente la TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 35 Somme di modesto ammontare

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo relativo al tributo comunale sia inferiore ad Euro 12,00 per anno solare d'imposta.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 36 Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento in materia.

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data è soppresso il Tributo Comunale sui Rifiuti e Sui Servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

4. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni) e della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e Sui Servizi) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

5. In sede di prima applicazione del tributo i termini legati ad adempimenti posti a carico dei contribuenti se già scaduti alla data di adozione del presente Regolamento sono posticipati al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri, stazioni ferroviarie, edifici pubblici utilizzati direttamente dall'ente
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni, magazzini ed aree di deposito; cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito posseduti da soggetti privi nel Comune di utenza abitativa
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, pompe funebri e studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, edilizia, rimessaggio, lavanderie)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club